



COMUNE DI LINGUAGLOSSA

Città Metropolitana di Catania

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 60 del 28/08/2025

Oggetto: DISPOSIZIONI E PROCEDURE OPERATIVE DI ALLERTAMENTO RISCHIO VULCANICO E MODALITA' DI FRUIZIONE PER LA ZONA SOMMITALE ETNA – NUOVA PERIMETRAZIONE ZPP E ZONA SOMMITALE DEL VULCANO

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 37727 del 21.08.2025(allegato 1), la Presidenza della regione Sicilia – Dipartimento di Protezione Civile ha trasmesso la nuova perimetrazione della Zona a Pericolosità Permanente – ZPP (che sostituisce la zona gialla) e della Zona Sommitale del Vulcano Etna;
- con nota prot. n. 37979 del 25.08.2025, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha ribadito che – considerato lo stato di allerta per il Vulcano Etna – è attualmente interdetta la Zona a Pericolosità Permanente – ZPP (ex zona gialla);

DATTO ATTO

che, con la nuova perimetrazione, la Zona Sommitale e la Zona a Pericolosità Permanente sono individuate come di seguito riportato:

*“La **Zona Sommitale** è quella comprendente la zona dei crateri sommitali, l’alta Valle del Bove fino a 1.700 m s.l.m. e tutte le zone orientativamente al di sopra di quota 2.500 m s.l.m., nei versanti meridionali, occidentali e settentrionali e comunque, anche a quote inferiori, entro una fascia di sicurezza da colate laviche o bocche eruttive attive (criticità connessa a fenomeni vulcanici).*

*All’interno della Zona Sommitale è individuata la **Zona a Pericolosità Permanente – ZPP** che include i crateri sommitali attivi ed è delimitata come raffigurato nell’immagine di seguito riportata.*

La ZPP è un’area entro la quale – a prescindere dallo stato del vulcano – è sempre

presente una elevata pericolosità vulcanica tanto da richiedere una specifica regolamentazione di fruizione.”



Figure 1: - individuazione ZPP (linea viola) e della Zona Sommitale (linea azzurra)

CONSIDERATO che, con nota prot. 28490/S.03/DRPC Sicilia del 30.06.2023, il Dipartimento di Protezione Civile ha comunicato che - a decorrere dal 1° aprile 2022 – è entrato in vigore il sistema di allertamento rapido ETNAS, realizzato dall’Istituto di Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che consente di diramare una serie di messaggi di allerte vulcaniche, prodotti da un sistema automatico integrato che scatta al superamento di prestabilite soglie, sui possibili impatti dei sopradetti fenomeni sul territorio etneo destinati alle strutture nazionali e regionali di protezione civile;

CHE i livelli/stati di warning del sistema ETNAS sono i seguenti:

F0 Bassa probabilità di accadimento imminente di fontane di lava;

F1 Warning di primo livello. Alta probabilità di accadimento imminente di fontane di lava (più esposto a falsi allarmi).

F2 Warning di secondo livello. Altissima probabilità di accadimento imminente o in corso di fontane di lava (più esposto a mancati allarmi).

Livelli/stati di warning per intrusioni magmatiche:

I0 Bassa probabilità di accadimento imminente di fenomeno intrusivo.

I1 Warning. Alta probabilità di accadimento imminente o in corso di intrusione magmatica.

CHE, in considerazione della tempestività con cui bisogna reagire al messaggio di warning si è inteso avviare un automatismo per il quale ad ogni messaggio ETNAS si fa corrispondere l’attivazione di una precisa fase operativa locale secondo il seguente schema:

LIVELLI/STATI WARNING DEL SISTEMA ETNAS fontane di lava	ATTIVAZIONE FASI OPERATIVE LOCALI
F0	ATTENZIONE
F1	PREALLARME
F2	ALLARME

LIVELLI/STATI WARNING DEL SISTEMA ETNAS intrusione magmatica	ATTIVAZIONE FASI OPERATIVE LOCALI
I0	ATTENZIONE
I1	PREALLARME

CHE, a seguito dell’attivazione delle sopra menzionate fasi, i Sindaci dei Comuni Sommitali sono invitati, ciascuno per la propria competenza, ad attivare le misure discendenti dalle norme, procedure vigenti e piano comunale di Protezione Civile:

- *“Procedure di allertamento Rischio Vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del Vulcano Etna”*, di cui all’ordinanza della Prefettura di Catania n. 18709 del 04.04.2013, per quanto oggi applicabili;
- Procedure speditive di cui alla nota prot. 28490/S.03/DRPC Sicilia del 30.06.2023 con la quale vengono definite le azioni principali di competenza dei Sindaci dei Comuni Sommitali, con particolare attenzione all’interdizione delle aree interessate (a partire da quota 2.500 m s.l.m.);

CHE per raggiungere il versante nord del Vulcano viene utilizzata la Pista che da Piano Provenzana a 1.800 m s.l.m. arriva a Piano delle Concazze a quota 2.800 m s.l.m. di competenza in parte del territorio di Linguaglossa;

CHE, pertanto, occorre disciplinare la fruizione della stessa tenuto conto di quanto indicato dal Dipartimento di Protezione Civile Regione Sicilia al fine di tutelare e garantire la pubblica e privata incolumità, indicando le azioni da intraprendere in presenza delle sopra menzionate fasi operative locali;

VISTI:

- il d.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”;
- l’art. 2 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico Pubblica Sicurezza”;
- l’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sugli Ordinamenti Locali”;
- la l. 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile”;
- l’art. 69 della l. r. del 15 marzo 1963, n. 63 O.A.EE.LL.;

ORDINA

- le premesse di cui sopra, nonché le note citate, costituiscono parte integrante e sostanziale

della presente ordinanza;

- in livello/stato **warning F0 – ATTENZIONE**, chiunque può accedere, transitare o permanere accompagnato da guide sino a 2.810 m. s.l.m.;
- in livello/stato **warning F1 – PREALLERME** ed **F2 - ALLARME**, divieto a chiunque di accedere, transitare o permanere oltre 2.500 m. s.l.m., corrispondente alla Zona Sommitale, come perimetrata nella figura 1 e identificata con colore azzurro;
- alla **Guide Vulcanologiche e Alpine** e ai **vettori o personale autorizzato**, che operano nel territorio di Linguaglossa, di uniformare la loro attività nell'immediatezza, senza attendere ulteriore provvedimento sindacale, allo stato di allerta comunicato dal sistema ETNAS o anche tramite gruppo Whastapp, così da accelerare le tempistiche e consentire una maggior tutela della privata e pubblica incolumità;

Le limitazioni di cui sopra non si applicano:

- al personale addetto alla sicurezza e al soccorso, alle Forze dell'ordine, al personale di Protezione Civile e al personale del Parco dell'Etna che svolgono attività di servizio nell'area;
- al personale scientifico che opera alle quote sommitali ai fini di Protezione Civile e di studio (Università e I.N.G.V.);
- alle guide alpine/vulcanologiche e al personale C.A.I. abilitato ai sensi di legge;

Controlli e sanzioni:

- la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate alle forze di Polizia, al Corpo Forestale della Regione Siciliana e agli operatori di Polizia Locale;
- i trasgressori saranno deferiti all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 c.p.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio, sul sito internet dell'Ente, nelle stazioni di partenza/arrivo degli impianti funiviari e presso gli esercizi commerciali della stazione turistica - sciistica di Linguaglossa Etna Nord;

La revoca dell'ordinanza n. 40 del 06/07/2024;

DISPONE ALTRESI'

La notifica della presente:

- al Comando Polizia Locale;
- al Dipartimento di Protezione Civile Regione Sicilia;
- alla Prefettura di Catania;
- alla Questura di Catania;
- al Comando Stazione dei Carabinieri Linguaglossa;
- al Comando Guardia di Finanza Soccorso Alpino di Nicolosi;
- al Distaccamento Corpo Forestale di Linguaglossa;
- al Gestore impianti e piste di discesa – Sci Club Mareneve;

- alla Polizia Stradale – distaccamento Randazzo;
- ai sindaci dei Comuni di Castiglione di Sicilia, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Maletto, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Sant’Alfio, Zafferana Etnea;
- al Parco dell’Etna;
- all’I.N.G.V.;
- al Gruppo comunale volontari Protezione Civile;
- al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – Sezione Etna Nord;
- al C.A.I. Linguaglossa;
- al Collegio regionale Guide Alpine e Vulcanologiche;
- Scuola Italiana Sci di discesa di Linguaglossa;
- Scuola Italiana Sci di fondo di Linguaglossa;
- Alla Pro Loco di Linguaglossa;
- All’Ufficio turismo di Linguaglossa;
- Agli operatori economici di Linguaglossa Etna Nord.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia – Catania o , in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica, comunicazioni o piena conoscenza.

Tutti i titolari di licenze, autorizzazioni e attività commerciali insistenti nel territorio di Linguaglossa Etna Nord sono obbligati a tenere bene esposta al pubblico la presente ordinanza. La presente ordinanza ha validità immediata e ha efficacia sino all’emissione di una nuova ordinanza di pari contenuto.

Il Sindaco
F.to LUCA STAGNITTA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.